

Propaganda elettorale LUMINOSA O FIGURATIVA a carattere fisso IN LUOGO PUBBLICO – ELEZIONI 26 MAGGIO 2019

Dal 30° giorno precedente la votazione, quindi **da venerdì 26 aprile 2019**, è vietata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 130/1975, la **propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico** (compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi).

Si deve pertanto ritenere proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

La norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

Il divieto termina con la chiusura delle operazioni di voto.

Sanzioni

Occorre fare riferimento alla [legge 212/1956](#) e alla [legge 515/1993](#) e ss.mm.ii.